PROVINCIA DI VERCELLI

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Proposta N. 2815 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1215 DEL 31/08/2026

OGGETTO: D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ART. 4. PROVVEDIMENTO RELATIVO A ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA DIASORIN ITALIA S.P.A. - COMUNE DI SALUGGIA.

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i.;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il giorno **25/03/2026**, protocollo di ricevimento n. 9354, è pervenuta dal SUAP del Comune di Saluggia istanza di AUA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. presentata dalla Ditta **DIASORIN ITALIA S.P.A.** con sede legale e operativa in Via Crescentino snc, Comune di Saluggia**;**
- l'istanza è stata presentata per le seguenti modifiche sostanziali:
 1. realizzazione di un nuovo laboratorio destinato all'attività "Produzione BRM – Biochimica produzione" nel locale 19 a/b/c/e dell'edificio 9, in cui saranno installate 7 cappe aspiranti afferenti al **nuovo punto di emissione E39**;
 2. realizzazione di un nuovo laboratorio destinato all'attività "Produzione BRM – MBG", dedicati agli enzimi per la diagnostica molecolare, nel locale 116 dell'edificio 9, in cui saranno installate 5 cappe chimiche afferenti al **nuovo**

punto di emissione E40 con una fase transitoria iniziale con una sola cappa effettivamente collegata;

3. dismissione dei punti di emissione E6 ed E10 (modifica non sostanziale);

RILEVATO CHE il Gestore è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con i seguenti provvedimenti:

- **DD n. 1259 del 20/07/2016** "*D.P.R. 13.03.2013, n. 59, Articolo 4. Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Diasorin Spa - Comune di Saluggia"*;
- **DD n. 279 del 18/04/2018** "*Aggiornamento provvedimento provinciale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 1259 del 20/07/2016 della Ditta Diasorin Spa in Comune Di Saluggia"*;
- **DD n. 32 del 28/01/2020** "*D.P.R. 13/03/2013, n. 59, articolo 4. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta DIASORIN spa per lo stabilimento sito in Comune di Saluggia"*;

DATO ATTO CHE l'istanza di AUA è stata presentata per il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; – modifica sostanziale;
- comunicazione o nulla osta acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – nuova richiesta;

VERIFICATA la completezza della documentazione pervenuta, preso atto delle dichiarazioni rese in istanza e del pagamento degli oneri istruttori in qualità di Autorità Competente ai sensi del c. 1, lett. b), dell'art. 2 del DPR 59/2013;

INDETTA E CONVOCATA apposita Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14, legge 241/1990 con comunicazione n. **10149 del 01/04/2026** inviata ai soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito e alla Ditta in qualità di richiedente;

DATO ATTO che la Conferenza dei Servizi si è svolta regolarmente il giorno **15/04/2026** in modalità videoconferenza e che, visto il contributo Arpa Piemonte n. 31740 del 14/04/2026 (protocollo di ricevimento n. 11413 del 14/04/2026), si è conclusa con **parere favorevole con prescrizioni condizionali** come da verbale inviato con nota n. 13236 del **29/04/2026;**

CONSIDERATO che, nelle conclusioni della Conferenza dei Servizi, sono stati indicati i termini entro cui la Ditta deve ottemperare alle richieste indicate nel verbale ed entro cui gli Enti si devono esprimere in merito alle integrazioni pervenute;

VISTE le integrazioni pervenute dalla Ditta in data **17/06/2026** (protocollo di ricevimento n. **18554**);

PRESO ATTO del contributo tecnico n. 66628 del 04/08/2026 pervenuto dal Dipartimento di ARPA (protocollo di ricevimento n. 24127 del 04/08/2026) nel quale è richiesto l'effettivo numero di cartucce del filtro afferente al nuovo punto di emissione E39;

RITENUTO di recepire, come prescrizione iniziale, la richiesta formulata da ARPA Piemonte;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, il presente atto annulla e sostituisce le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della Ditta:

Ente	Estremi dell'atto	Data emanazione	Oggetto
Provincia di Vercelli	1259	20/07/2016	D.P.R. 13.03.2013, n. 59, Articolo 4. Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Diasorin Spa - Comune di Saluggia
Provincia di Vercelli	279	18/04/2018	Aggiornamento provvedimento provinciale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 1259 del 20/07/2016 della Ditta Diasorin Spa in Comune Di Saluggia.
Provincia di Vercelli	32	28/01/2020	D.P.R. 13/03/2013, n. 59, articolo 4. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta DIASORIN spa per lo stabilimento sito in Comune di Saluggia.

DATO ATTO che nel corso del tempo sono state effettuate le seguenti modifiche non sostanziali delle quali si deve tenere conto nell'atto autorizzativo:

- in data **22/05/2020** (protocollo di ricevimento della Provincia di Vercelli n. 10979 del 22/05/2020) la Ditta ha comunicato lo spostamento della cappa posizionata nel locale 17ab dell'edificio 9, le cui emissioni sono convogliate al camino E1, nel nuovo locale 42 del medesimo edificio (comunicazione originaria con nota del 02/08/2018); con nota n. 11993 del 08/06/2020 la Provincia di Vercelli si è espressa in merito alla non sostanzialità delle modifiche comunicate;
- in data **07/08/2020** (protocollo di ricevimento della Provincia di Vercelli n. 16649 del 10/08/2020) la Ditta ha comunicato la modifica non sostanziale per lo spostamento dei punti di emissione E7, E9, E12 ed E13 e la modifica di lay-out nel laboratorio 77 dell'edificio 9 con spostamento interno di un punto di aspirazione afferente al PE 17 (procedura integrata successivamente con i chiarimenti trasmessi in data 22/09/2020 con protocollo di ricevimento n. 20026 in risposta alla richiesta provinciale n. 17557 del 26/08/2020); poichè la Provincia di Vercelli non si è espressa in merito alla non sostanzialità delle modifiche comunicate entro sessanta

giorni dalla data di comunicazione, il gestore ha correttamente proceduto all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;

- in data **22/06/2022** (protocollo di ricevimento della Provincia di Vercelli n. 15988 del 23/06/2022) la Ditta ha comunicato la modifica non sostanziale per l'installazione di una cappa chimica ChemFAST nell'edificio 12 – locale 75 con convogliamento delle emissioni al camino E37 per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo sui kit immunodiagnostici, ritenute ricadenti nelle deroghe di cui all'art. 272, comma 1, lett. jj) del D. Lgs. 152/2006 e per la dismissione dei camini E7 ed E12; con nota n. 16537 del 29/06/2022 la Provincia di Vercelli si è espressa in merito alla non sostanzialità delle modifiche comunicate;
- in data **23/03/2023** (protocollo di ricevimento della Provincia di Vercelli n. 10815 del 30/03/2023) la Ditta ha comunicato la modifica non sostanziale per l'installazione di un secondo liofilizzatore da alternare a quello già autorizzato collegandolo al camino n. E13; con nota n. 12445 del 14/04/2023 la Provincia di Vercelli si è espressa in merito alla non sostanzialità delle modifiche comunicate;
- in data **12/12/2024** (protocollo di ricevimento della Provincia di Vercelli n. 35487 del 18/12/2024) la Ditta ha comunicato la modifica non sostanziale per la suddivisione dell'attività di purificazione macromolecole, che prevede il trasferimento della produzione "sieri" all'interno di nuovi locali del fabbricato 9 con convogliamento delle emissioni al punto E38 e il trasferimento della produzione "sieri infetti" nel laboratorio 17 a/b dello stesso fabbricato 9 con mantenimento del convogliamento al camino esistente E2; con nota n. 6645 del 27/02/2025 la Provincia di Vercelli si è espressa in merito alla non sostanzialità delle modifiche comunicate;
- in data **03/03/2026** (protocollo di ricevimento n. 6980 del 05/03/2026) la Ditta ha comunicato la dismissione del punto di emissione E17; con nota n. 8808 del 20/03/2026 la Provincia di Vercelli si è espressa in merito alla non sostanzialità delle modifiche comunicate;

SI DÀ, inoltre, ATTO che, per quanto riguarda le acque reflue, lo scarico confluisce nella rete del comprensorio del sito, di cui LIVANOVA Sita Management Srl è titolare di autorizzazione per lo scarico nella Dora Baltea;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale...";
- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo...; *(Paragrafo specifico - da includere a seconda del territorio e delle matrici ambientali)*

- il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R in materia di trattamento delle acque reflue urbane;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO che**:**

- nell'ambito dell'istruttoria procedimentale, sono stati coinvolti gli enti competenti in materia ambientale ai fini dell'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;
- la Ditta richiedente ha trasmesso la documentazione prevista dalla normativa vigente, nonché tutte le integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fornendo riscontro completo ed esaustivo alle richieste formulate dagli enti coinvolti;
- il progetto oggetto dell'istanza e del procedimento è conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale vigente della Regione Piemonte in materia ambientale;
- le Posizioni Organizzative, la Dott.ssa Sabrina Bigatti, P.O. dei Servizi Inquinamento Acustico, Disciplina e Tutela Acque e l'Ing. Valentina Bonato P.O. del Servizio Emissioni in atmosfera, hanno perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dagli Uffici e Servizi competenti e sono allegate al presente atto;
- la Posizione Organizzativa del Settore Ambiente e Territorio Emissioni in atmosfera Dott. Ing. Valentina Bonato, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;
- ai sensi del combinato disposto dei cc. 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 la **modifica sostanziale dello stabilimento** è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale che andrà a sostituire la precedente;
- **non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale** in favore della Ditta **DIASORIN ITALIA S.P.A.** – Comune di Saluggia nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'adozione del provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta **DIASORIN ITALIA S.P.A.** con sede legale e operativa in Via Crescentino snc, Comune di Saluggia ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Comune di Saluggia, Via Crescentino snc, recependo quanto emerso durante i lavori della Conferenza dei Servizi;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000, che dichiara che l'istruttoria è avvenuta nel rispetto della disciplina;

Tutto ciò premesso

ADOTTA

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 59/2013 e s.m.i., il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DIASORIN ITALIA S.P.A.** ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Comune di Saluggia, Via Crescentino snc relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- nulla osta acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

RIMANE fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli **allegati all'autorizzazione** [Allegato A (emissioni in atmosfera) e Allegato B (inquinamento acustico)] che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. la Ditta deve rispettare ad ogni modo, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica vigente del Comune di Saluggia;
3. prima di realizzare quanto in progetto dovrà essere valutata l'eventuale necessità di richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga per l'impatto acustico generato dalle attività di cantiere, così come previsto dalla L.R 52/2000 e ai sensi della DGR Piemonte 27 giugno 2012, n. 24-4049.
4. si rinvia alla competenza del SUAP, la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di autorizzazione (AUA), altre ed eventuali prescrizioni, di competenza comunale, con particolare riferimento al nulla osta di impatto acustico;
5. eventuali **modifiche non sostanziali** delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;
6. qualora l'Impresa intenda effettuare una **modifica sostanziale** dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'AUA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;
7. in caso di **variazione della titolarità** dell'AUA, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione entro 10 giorni al SUAP territorialmente competente (art. 269 comma 11-bis);
8. la Ditta dovrà comunicare al SUAP competente per territorio la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
9. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
10. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
11. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le

altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;

12. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di **rinnovo almeno SEI mesi** prima della data di scadenza dell'AUA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.;
13. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 1. le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 2. nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 14. la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
15. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

STABILISCE che dalla data di notifica della nuova AUA da parte del SUAP, i seguenti provvedimenti provinciali sono da intendersi annullati e sostituiti dal presente atto comprensivo di allegati:

- **DD n. 1259 del 20/07/2016** "*D.P.R. 13.03.2013, n. 59, Articolo 4. Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Diasorin Spa - Comune di Saluggia"*;
- **DD n. 279 del 18/04/2018** "*Aggiornamento provvedimento provinciale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 1259 del 20/07/2016 della Ditta Diasorin Spa in Comune Di Saluggia"*;
- **DD n. 32 del 28/01/2020** "*D.P.R. 13/03/2013, n. 59, articolo 4. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta DIASORIN spa per lo stabilimento sito in Comune di Saluggia"*;

DISPONE

- che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP competente che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha **validità di QUINDICI anni dalla data di rilascio da parte del SUAP**;
- che il presente atto, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;

AVVERTE

- che ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 s.m.i., i dati personali degli interessati sono stati e verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e previste da obblighi di legge e di regolamento.
- che agli interessati spettano i diritti previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 s.m.i. in materia di trattamento e tutela dei dati personali.
- che, infine, a norma dell'articolo 3 u.c. della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale:
 - entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR;
 - entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati:
Allegato A: prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
Allegato B: prescrizioni in materia di inquinamento acustico

Redattore: CARELLO PAOLA

Funzionario/Incaricato di E. Q.: BONATO VALENTINA

LA DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)